



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 27/04/2012

**Oggetto:**

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI "SEI IN LANGA" ED I COMUNI ADERENTI DI BARBARESCO, CAMO, CASTIGLIONE TINELLA, MANGO, NEVIGLIE E TREISO PER LO SVOLGIMENTO, IN MODO COORDINATO E ASSOCIATO, DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI.

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA Ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Sì
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	Sì
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Sì
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Sì
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Sì
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Sì
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Sì
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Sì
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Sì
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Sì
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Sì
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	No
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Massimo NARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Bruno PENNA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 14.08.1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ha previsto che i Comuni, singoli o riuniti in associazione, e le Comunità montane provvedano al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscano rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, e provvedano, altresì, a gestire canili e gattili sanitari; l'obbligo di attivazione di un servizio di cattura, custodia temporanea ed osservazione sanitaria dei cani randagi è stato ribadito e specificato dalla Legge regionale 26.07.1993, n.34, all'art.7, e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 11.11.1993, n.4359;

ATTESO che:

- in base allo Statuto dell'Unione dei Comuni "Sei in Langa" rientra fra le funzioni esercitabili dall'Unione stessa quella concernente il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi;
- con deliberazione consiliare n.40 del 29.11.2010, esecutiva, per motivi organizzativi dei servizi e per ragioni di convenienza economica, è stato disposto di trasferire le competenze in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e di gestione del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi all'Unione dei Comuni "Sei in Langa" in ossequio alle disposizioni di cui alla citata legge n.281/1991, alla Legge regionale n.34/1993 ed al relativo regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO che:

- la scelta di far parte dell'Unione dei Comuni di collina "Sei in Langa" per ragioni di omogeneità territoriale e per analogia di problematiche ed esigenze implica l'opportunità di avvalersi delle forme di gestione proposte dalla stessa per alcuni servizi comunali;
- secondo le valutazioni comparative dei costi, la gestione dei servizi di canile sanitario e di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi tramite l'Unione di Comuni "Sei in Langa" consente di conseguire economie di spesa a fronte di un livello qualitativo dei servizi comunque elevato;

CONSIDERATO che risulta opportuno, per avviare la gestione associata del servizio, che i rapporti tra l'Unione e i Comuni aderenti vengano regolati attraverso un atto convenzionale;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.1 del 13.02.2012 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento, in modo coordinato ed associato, delle funzioni e del servizio di cattura e custodia dei cani randagi, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RICONOSCIUTO che l'atto convenzionale proposto, composto di n.10 (dieci) articoli, risulta completo ed idoneo a regolamentare compiutamente la gestione in modo coordinato ed associato delle funzioni e del servizio in questione;

EVIDENZIATO che il servizio di cattura e custodia dei cani randagi comprende:

- servizio di ritiro, custodia temporanea e mantenimento dei cani randagi sul territorio dei Comuni di Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neviglie e Treiso;
- effettuazione degli accertamenti sanitari secondo le disposizioni di cui alla legge n.281/1991 e s.m.i., alla Legge regionale n.34/1993 ed al relativo Regolamento di esecuzione;

EVIDENZIATO, relativamente agli oneri finanziari, che i Comuni dovranno trasferire all'Unione le risorse necessarie a far fronte al servizio quantificate in base alla ripartizione della spesa complessiva prevista dal contratto di affidamento del servizio in proporzione alle spese relative a ciascun Comune nei termini prestabiliti;

EVIDENZIATO, altresì, che la convenzione avrà durata quinquennale, con facoltà di recesso da parte di ciascun Comune, con provvedimento da comunicarsi all'Unione entro il trenta giugno, efficace dal 1° gennaio dell'anno seguente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo all'art.30 inerente alle convenzioni e all'art.42 inerente alle attribuzioni del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voto unanime favorevole reso nei modi e nei termini di legge

### **DELIBERA**


DI APPROVARE, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., lo schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni "Sei in Langa" ed i Comuni aderenti di Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neviglie e Treiso per lo svolgimento, in modo coordinato ed associato, delle funzioni e del servizio di cattura e custodia dei cani randagi, che contiene la disciplina dell'istituendo servizio ed il rapporto tra le parti, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che la convenzione avrà durata quinquennale, con facoltà di recesso da parte di ciascun Comune, con provvedimento da comunicarsi all'Unione entro il trenta giugno, efficace dal 1° gennaio dell'anno seguente.

DI DARE ATTO, altresì, che i Comuni dovranno trasferire all'Unione le risorse necessarie a far fronte al servizio quantificate in base alla ripartizione della spesa complessiva prevista dal contratto di affidamento del servizio in proporzione alle spese relative a ciascun Comune nei termini prestabiliti.

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione, secondo lo schema approvato, con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Ente.

Successivamente con separata, unanime favorevole votazione espressa ai sensi di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.



Allegato) alla deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 27 aprile 2012

**UNIONE DI COMUNI "SEI IN LANGA"**

**NEIVE - PROVINCIA DI CUNEO**

Convenzione tra l'Unione dei Comuni "Sei in Langa" ed i Comuni aderenti di Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neviglie e Treiso per lo svolgimento, in modo coordinato ed associato, delle funzioni e del servizio di cattura e custodia dei cani randagi.

L'anno duemiladodici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede dell'Unione dei Comuni "Sei in Langa" in Neive, Piazza Italia, n. 1,

**TRA**

- l'Unione di Comuni "Sei in Langa" (P.IVA 02892330040) rappresentata dal legale rappresentante, Presidente Silvio Stupino domiciliato per la carica in Neive, via S. Maria del Piano, 12

**ED I COMUNI DI**

- **Barbaresco** (P. IVA: 00417680048) rappresentato dal Sig. Alberto Bianco, domiciliato per la carica in Barbaresco, Piazza Municipio, n. 1;
- **Camo** (P. IVA : 00554430041) rappresentato dal Sig. Pier Angelo Pansi, domiciliato per la carica in Camo, Piazza Municipio, n. 1;
- **Castiglione Tinella** (P. IVA: 00308040047) rappresentato dal Sig. Bruno Penna, domiciliato per la carica in Castiglione Tinella, Via Circonvallazione, n. 7;
- **Mango** (P. IVA: 00554450049) rappresentato dal Sig. Massimo Marellò, domiciliato per la carica in Mango, Via XX Settembre, n. 1;
- **Neviglie** (P. IVA.: 00511050049) rappresentato dal Sig. Roberto Sarotto, domiciliato per la carica in Neviglie, via Umberto I, n. 14;



- Treiso (P. IVA.: 00421150046) rappresentato dal Sig. Lorenzo Meinardi, domiciliato per la carica in Treiso, Piazza Baracco, n. 1;

### **PREMESSO**

CHE per avviare la gestione del servizio l'Unione ed i Comuni devono, attraverso un atto convenzionale, regolare i rapporti fra i medesimi e l'Unione;

CHE con deliberazione del Consiglio dell'Unione numero 1 in data 13.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare tra i Comuni costituenti l'Unione per regolamentare la gestione del servizio di ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi.

CHE i citati Comuni hanno approvato lo schema di Convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Barbaresco	deliberazione C.C. n. __ del _____,
Comune di Camo	deliberazione C.C. n. __ del _____,
Comune di Castiglione Tinella	deliberazione C.C. n. __ del _____,
Comune di Mango	deliberazione del C.C. n. __ del _____,
Comune di Neviglie	deliberazione C.C. n. __ del _____,
Comune di Treiso	deliberazione C.C. n. __ del _____,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra l'Unione ed i Comuni per lo svolgimento, in modo

coordinato e associato, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Unione, delle funzioni e del servizio di cattura e custodia cani randagi comprendente:

- servizio di ritiro, custodia temporanea e mantenimento dei cani randagi sul territorio dei comuni di Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neviglie e Treiso;
- effettuazione degli accertamenti sanitari secondo le disposizioni di cui alla legge n. 281/1991, alla Legge regionale n. 34/1993 ed al relativo regolamento di esecuzione.

### **Art. 3 – Competenze dell'Unione e dei Comuni**

L'Unione esercita le attività di cui all'art. 2 dello Statuto relativamente a tutti gli adempimenti stabiliti dalle Leggi statali e regionali in materia di cattura e custodia dei cani randagi.

### **Art. 4 Finalità ed obiettivi.**

L'Unione si impegna a svolgere il servizio in modo tale da ottenere efficacia ed efficienza, nonché economia di scala e quindi un risparmio, rispetto alla somma delle spese sostenute allo stato attuale dai singoli Comuni per la gestione individuale dello stesso servizio.

### **Art. 5 Organizzazione del servizio**

L'Unione gestirà il servizio affidandolo a soggetti terzi.

### **Art. 6 Beni strumentali e relativi oneri finanziari**

Per l'esercizio del servizio in oggetto i Comuni si impegnano a trasferire all'Unione le risorse necessarie a far fronte al servizio come ripartite con provvedimento della giunta dell'Unione che le suddivide ripartendo la spesa complessiva prevista dal contratto di affidamento in proporzione alle spese sostenute dai Comuni.

### **Art. 7 Impegni finanziari**

I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti col presente atto.

I Comuni si impegnano a riversare la spesa sostenuta per il servizio e calcolata secondo il criterio di cui al comma 6 della presente convenzione attraverso due versamenti:

- il primo entro il 31 Maggio;
- il secondo entro il 30 Novembre dell'anno successivo.

### **Art. 8 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata quinquennale ed ogni Comune può recedere con provvedimento comunicato all'Unione entro il 30 Giugno e diverrà efficace dal 1° Gennaio dell'anno seguente.

### **Art. 9 Programmazione e Controlli**

La Giunta dell'Unione svolge la funzione dell'esame delle problematiche concernenti l'indirizzo programmatico ed il controllo della gestione associata del servizio in oggetto.

### **Art 10 Disposizioni generali e finali.**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

Comune di Barbaresco:

Comune di Camo:

Comune di Castiglione Tinella:

Comune di Mango:

Comune di Neviglie:

Comune di Treiso:

Unione di Comuni "Sei in Langa":



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

## **Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Convenzione tra l'Unione dei Comuni "Sei in Langa" ed i Comuni aderenti di Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neviglie e Treiso per lo svolgimento, in modo coordinato e associato, delle funzioni e del servizio di cattura e custodia dei cani randagi"*.

Castiglione Tinella, 19 APR. 2012

Il Responsabile dell'Area amministrativa  
Dott. Massimo Nardi

\*\*\*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Convenzione tra l'Unione dei Comuni "Sei in Langa" ed i Comuni aderenti di Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neviglie e Treiso per lo svolgimento, in modo coordinato e associato, delle funzioni e del servizio di cattura e custodia dei cani randagi"*.

Castiglione Tinella, 19 APR. 2012

Il Responsabile dell'Area amministrativa  
Dott. Massimo Nardi



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 MAG. 2012.

Castiglione Tinella, 02 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

Castiglione Tinella, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 5 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 02 MAG. 2012

IL FUNZIONARIO COMUNALE  
Dott.ssa Antonella Sillano

*Antonella Sillano*

